

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1976

Presidenza del Presidente GUI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, ai fini dell'estensione ai congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia della elevazione del limite massimo di età per la partecipazione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale » (301)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 29

« Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio » (310)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 30, 31, 32
AGRIMI (DC), relatore alla Commissione . . . 30
DARIDA, sottosegretario di Stato per l'interno 32
MAFFIOLETTI (PCI) 30

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

CARNESILLA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, ai fini dell'estensione ai congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia della elevazione del limite massimo di età per la partecipazione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale » (301).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, ai fini dell'estensione ai congedati dal Corpo delle

1^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1976)

guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia della elevazione del limite massimo di età per la partecipazione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale ».

Riprendiamo la discussione sospesa il 15 dicembre.

Comunico che la Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Al punto 1) del primo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, dopo le parole: « e della guardia di finanza » è aggiunta la seguente espressione: « nonchè dai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ».

Il relatore, senatore Andò, come aveva preannunciato nella precedente seduta, ha proposto di sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

« Il numero 1) dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, è sostituito dal seguente:

"1) copia dell'atto di nascita, da cui risulti che, alla data del bando d'esame, l'aspirante ha compiuto il 21° e non oltrepassato il 40° anno di età, eccezione fatta per gli ex combattenti, i partigiani ed i congedati dall'Arma dei carabinieri e dai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia per i quali il limite massimo è elevato a 50 anni " ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale proposto dal relatore.

È approvato.

« Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio » (310).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio ».

Comunico che la 2^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole ad eccezione di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 4 poichè questa Commissione ritiene che tale comma, soprattutto per quanto concerne gli istituti e le aziende di credito di rilevanti importanza e dimensione, configuri o una ipotesi di responsabilità obiettiva non ammissibile secondo gli indirizzi in materia penale oppure una *culpa in vigilando* nei confronti di chi, in realtà, non ha poteri diretti di vigilanza verso i dipendenti degli istituti o aziende medesimi che hanno obbligo di applicare la norma di cui all'articolo 1.

La Commissione segnala, pertanto, la necessità di una migliore formulazione dell'articolo 4 con una più chiara indicazione dei soggetti a responsabilità penale ».

A questo punto, se il relatore e la Commissione lo ritenessero opportuno, per una più approfondita meditazione sull'articolo 4 potremmo anche rinviare la discussione.

A G R I M I , relatore alla Commissione. Ritengo che l'osservazione della Commissione giustizia sia fondata; io stesso accennai al problema che, in sostanza, mi sembra si possa risolvere con la soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

M A F F I O L E T T I . Vorrei dire che anche a mio avviso la soppressione del se-

1^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1976)

condo comma è la soluzione migliore, perchè o noi aboliamo il criterio di responsabilità obiettiva escludendo che il reato venga ascritto anche a chi ha la responsabilità formale, oppure dobbiamo configurare la partecipazione al reato. In questo secondo caso non si tratterebbe neanche di *culpa in vigilando*, la quale si rifà ad un concetto prevalentemente civilistico, perchè la partecipazione al reato, il concorso di più persone al reato implica l'elemento psicologico, l'elemento intenzionale. Pertanto, senza approfondire questo aspetto, è sufficiente il primo comma a stabilire le colpe e le responsabilità.

PRESIDENTE. Riprendiamo pertanto l'esame dell'articolo 1, del quale do nuovamente lettura:

Art. 1.

Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili ad un Istituto o Azienda di credito abilitati ad esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, deve dimostrare la propria identità nei modi previsti dall'articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A cura dell'Istituto o Azienda di credito che concede il prestito, devono essere annotate in un apposito registro le generalità e il domicilio di chi concede il pegno con l'indicazione del documento di identificazione, la data dell'operazione, il numero della polizza di pegno, nonchè la descrizione dettagliata degli oggetti ricevuti in pegno.

All'atto della estinzione del prestito a margine delle indicazioni di cui sopra dovranno essere segnate le generalità dell'esibitore della polizza di pegno con la indicazione del documento di identificazione personale.

Poichè nessuno domanda di parlare ed essendo stati ritirati, nella precedente se-

duta, gli emendamenti proposti, metto ai voti l'articolo.

È approvato.

Art. 2.

In deroga all'articolo 340 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1 per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità.

È approvato.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle imprese non comprese tra gli Istituti ed Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, le quali effettuano, anche occasionalmente, operazioni di prestito su pegno.

Tali imprese devono effettuare le annotazioni previste nell'articolo 1 su di un registro vidimato e bollato nelle forme sancite dagli articoli 2215 e 2216 del codice civile.

È approvato.

Art. 4.

Chiunque violi gli obblighi di cui all'articolo 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Detta pena si applica anche alle persone cui spetta la rappresentanza dell'Istituto o dell'Azienda di credito, nonchè ai titolari di imprese private abilitate all'esercizio del credito pignoratizio.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva nell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 è revocata l'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio.

La revoca di cui al precedente comma può essere limitata alle agenzie o alle sedi ove il reato è stato commesso.

1^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1976)

A questo articolo il relatore, senatore Agrimi, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

D A R I D A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non sono contrario all'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOT. GIULIO GRAZIANI